

Omissis

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

"La Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a. (in alcune fasi del giudizio rappresentata dalla Intesa Gestione Crediti s.p.a.) ha agito nei confronti dell'avv. E.d.R.G. per l'accertamento dell'insussistenza dei crediti professionali pretesi dal convenuto con l'emissione di due fatture, la n. (OMISSIS) e la n. (OMISSIS) del 2000: la prima relativa a compensi asseritamente spettantigli, quale difensore della controparte della banca, per effetto della solidarietà prevista dall'art. 68 Legge Professionale (R.D. 21 novembre 1933, n. 1578); la seconda relativa a un complesso contenzioso nel quale l'avvocato non aveva patrocinato la banca, ma questa gli avrebbe comunque promesso di retribuirlo (per ragioni non strettamente rilevanti in questa sede).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma e la Corte della medesima città ha respinto l'appello del soccombente, confermando la mancanza di prova dell'accordo transattivo, quanto alla prima fattura, e della promessa di pagamento fatta dalla banca, quanto alla seconda.

L'avv. E.d.R. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce che l'inesistenza della prova documentale della transazione non poteva giustificare la conclusione della insussistenza della medesima nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di estinzione della lite per rinuncia e accettazione delle parti.

Tale censura, però, appare inammissibile non avendo corrispondenza con la ratio della decisione impugnata, nella quale non si dà rilievo al difetto di prova documentale della transazione, bensì al difetto di prova tout court.

Con il secondo motivo si lamenta la mancata ammissione dell'interrogatorio del presidente e del direttore generale della banca a conferma degli accordi di pagamento intercorsi.

Anche questo motivo appare inammissibile, perchè non contiene la precisa indicazione del capitolo di prova".

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti; che il solo avvocato della parte ricorrente ha presentato memoria;

che il collegio condivide quanto osservato nella relazione, cui la memoria di parte ricorrente non oppone valide considerazioni;

che, infatti, in essa si osserva, con riguardo al primo motivo di ricorso, che si era appunto inteso invocare il principio, enunciato da Cass. 8589/2000, secondo cui non sarebbe necessaria alcuna prova;

che, però, non soltanto non era questa la questione espressamente posta nel quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., comma 1, ma comunque neppure il precedente invocato dal ricorrente (così ufficialmente massimato: "La L. Professionale Forense n. 1578 del 1933, art. 68 - stabilendo che tutte le parti che abbiano transatto una vertenza sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese nei confronti degli avvocati che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni - è applicabile anche nel caso di accordo stipulato, senza l'intervento dei patroni, tra le parti che abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo"), nonchè la successiva Cass. 13135/2006 (specificamente riferita a ipotesi di estinzione del processo per rinuncia) hanno inteso escludere la necessità della prova di un accordo fra le parti (ancorchè privo dei caratteri della vera e propria transazione e del requisito della forma scritta) inteso a porre fine (sia pure con le modalità dell'abbandono o dell'espressa rinuncia) alla controversia;

che, inoltre, nella medesima memoria nulla viene obiettato, quanto al secondo motivo di ricorso, al decisivo rilievo del difetto di indicazione del capitolo di prova;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010
